

STATUTO

- TITOLO I -

Denominazione, durata, sede, scopi

Art. 1

E' costituita tra tecnici e studiosi dell'automobile un'associazione a carattere culturale tecnico-scientifico, senza scopo di lucro, denominata "ATA" (Associazione Tecnica dell'Automobile).

L'associazione, che ha durata illimitata, ha sede centrale in Orbassano (TO), Strada Torino n. 32 A.

L'associazione può istituire in Italia sezioni regionali.

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di:

- contribuire a promuovere la cultura tecnica nel campo dei veicoli a motore, dell'industria automotoristica e industrie collegate, comprendendo nel suo ambito di interessi l'evoluzione dei materiali e delle tecnologie di fabbricazione, l'ambiente, le infrastrutture, i sistemi di trasporto e, in senso lato, la mobilità;
- sviluppare lo scambio di informazioni e le collaborazioni tra gli associati;
- diffondere i contenuti innovativi e sottolineare la rilevanza che l'industria automotoristica rappresenta per il Paese, stimolando anche l'interesse della ricerca privata (imprese, centri di ricerca privati) e pubblica (università, centri di ricerca ed istituzioni);
- cooperare con le associazioni tecniche degli altri Paesi per lo sviluppo dell'attività associativa;
- operare in favore della formazione di giovani in discipline collegate a quelle automotoristiche.

Per conseguire tali scopi l'associazione:

- pubblica una rivista ATA – "Ingegneria dell'Autoveicolo" e testi su tematiche automotive
- sviluppa e mantiene una biblioteca relativa a tesi di laurea di interesse automotive;
- promuove conferenze, convegni, dibattiti, anche in cooperazione con altri enti scientifici italiani ed esteri;
- può aderire a federazioni internazionali che perseguono finalità analoghe;

- sviluppa iniziative specifiche rivolte ai giovani (premi di laurea, borse di studio, stages, visite di istruzione, corsi di formazione, manifestazioni tecnico sportive automotive, ecc.);
- istituisce premi dedicati alle migliori innovazioni automotive, alle migliori tesi di laurea ed in occasione di particolari eventi, alle migliori presentazioni tecniche;
- organizza corsi di guida sicura.

- TITOLO II -

Soci

Art. 3

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti, anche di nazionalità estera, che intendono efficacemente contribuire alla sua attività.

L'ammissione è subordinata all'approvazione della presidenza.

Art. 4

I soci si distinguono in:

individuali, suddivisi nelle seguenti categorie:

- ordinari;
- juniores: gli studenti che non hanno compiuto il 28° anno di età all'inizio dell'anno solare;
- sostenitori: i soci, persone fisiche, che intendono sostenere l'associazione anche finanziariamente con una quota annuale maggiorata;
- onorari: gli studiosi ed i tecnici italiani e stranieri che hanno contribuito con studi ed opere eminenti al progresso della tecnica automotoristica;

collettivi, suddivisi in:

- I categoria (silver): università e istituti d'istruzione superiore, enti culturali, associazioni professionali e tecniche, enti pubblici e militari, piccole aziende (sino a 100 dipendenti);
- II categoria (gold): medie aziende (da oltre 100 a 600 dipendenti);
- III categoria (platinum): grandi aziende (oltre 600 dipendenti).

Art. 5

I soci sono assegnati, di regola, alla sezione nell'ambito della quale hanno la residenza.

I soci onorari, i soci esteri e quelli che risiedono al di fuori degli ambiti territoriali delle sezioni fanno capo alla sede centrale.

Art. 6

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura stabilita dalla presidenza ed approvata dal comitato di coordinamento e dall'assemblea dei soci.

Art. 7

I soci, in regola con il versamento della quota associativa, ricevono la tessera sociale ed hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- frequentare le sedi associative;
- partecipare all'attività sociale alle condizioni di volta in volta stabilite;
- ricevere la rivista e, a condizioni di favore, eventuali altre pubblicazioni edite dall'associazione.

Art. 8

I soci hanno il diritto, in sede di assemblea ad esprimere:

- soci individuali: un voto
- soci collettivi:
 - I categoria: due voti
 - II categoria: cinque voti
 - III categoria: dieci voti.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per radiazione provocata da gravi motivi decisa dalla presidenza.

Le dimissioni devono essere segnalate con lettera raccomandata alla sezione di appartenenza ed alla sede centrale entro il mese di settembre ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le dimissioni non esimono il socio dagli obblighi finanziari pregressi.

- TITOLO III -

Organi Associativi

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea
- il comitato di coordinamento
- la presidenza
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

L'assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto. Un socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

E' convocata dalla presidenza almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, anche al di fuori della sede, purché in Italia.

La presidenza convoca, inoltre, l'assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del comitato di coordinamento, o da almeno un ventesimo dei soci.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso spedito a domicilio di tutti gli aventi diritto, oppure pubblicato sulla rivista associativa, almeno venti giorni prima della seduta (fa fede la data di spedizione). L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 23, l'assemblea, che delibera a maggioranza, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che costituiscano oltre la metà dei voti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12

L'assemblea, presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o in assenza anche di questi dal componente del comitato di coordinamento, in ogni caso nominato a maggioranza dai soci presenti, ha il compito di:

- deliberare sull'azione svolta dal comitato di coordinamento,
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo,
- eleggere tra i soci il comitato di coordinamento e la presidenza dell'associazione,

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti,
- approvare le modifiche dello statuto,
- deliberare sulle modalità di liquidazione e sull'assegnazione del patrimonio associativo in caso di scioglimento da deliberarsi in conformità al successivo art. 23,
- deliberare in merito ad ogni altra proposta della presidenza.

L'assemblea può nominare un presidente onorario.

Delle deliberazioni dell'assemblea fa fede il libro dei verbali firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Art. 13

Il comitato di coordinamento è composto da un numero di componenti variabile da 10 a 50, compresi i membri di diritto, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

I componenti del comitato di coordinamento durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fanno parte del comitato di coordinamento, quali membri di diritto, il presidente onorario, i componenti della presidenza ed i presidenti delle sezioni regionali.

Qualora uno o più membri del comitato di coordinamento cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il comitato stesso può integrarsi, sostituendo i componenti mancanti.

I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso.

Il comitato di coordinamento è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, con avviso inviato a tutti i componenti almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Il comitato di coordinamento può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando richiesto dalla maggioranza dei componenti.

In caso d'urgenza la convocazione può farsi anche via fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della seduta.

Partecipano al comitato di coordinamento, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

Il comitato di coordinamento è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o in assenza anche di questi dal componente del comitato stesso, in ogni caso nominato a maggioranza dai soci presenti e delibera a maggioranza di voti espressi.

Le deliberazioni del comitato di coordinamento sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Delle deliberazioni del comitato di coordinamento fa fede il libro dei verbali firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Art. 14

Il comitato di coordinamento ha i seguenti compiti:

- coordinare e indirizzare le attività dell'associazione volte al conseguimento dei suoi scopi;
- promuovere lo sviluppo delle attività associative anche attraverso manifestazioni, convegni, congressi nazionali e internazionali;
- approvare l'entità delle quote associative, differenziate per categorie di soci;
- esaminare i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dalla presidenza, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- nominare un direttore responsabile della rivista ed, eventualmente, un vicedirettore, un redattore e fornire indicazioni sulla composizione del comitato di redazione della rivista;
- deliberare in merito alla costituzione di sezioni regionali, determinandone o modificandone l'ambito territoriale, e al loro scioglimento;
- proporre lo scioglimento dell'associazione in conformità all'art. 23;
- deliberare su qualsiasi altra iniziativa o proposta della presidenza riguardante l'organizzazione delle attività dell'associazione.

Art. 15

La presidenza è formata dal presidente, da uno o più vicepresidenti, dal segretario generale e dal tesoriere.

I componenti la presidenza restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

La presidenza ha il compito di governare l'attività associativa.

Alla presidenza spetta la gestione e la direzione dell'associazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, con facoltà di delega ad altro componente della presidenza, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il o i vicepresidenti hanno funzioni vicarie operanti secondo l'ordine di anzianità di nomina o, a parità, di età decrescenti.

Al segretario generale ed al tesoriere sono demandati i seguenti compiti:

- segretario generale: sviluppare i programmi annuali di attività e curare i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali di interesse dell'associazione;
- tesoriere: curare l'amministrazione dell'associazione, assicurando l'equilibrio tra entrate ed uscite; impegnare l'associazione verso terzi con firma singola (fornitori, clienti, banche, erario, enti previdenziali, personale, ecc.), redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al comitato di coordinamento.

La presidenza può nominare delegati pro-tempore per incarichi specifici di particolare rilevanza e comitati tecnico-scientifici per la realizzazione delle attività manifestative; può, inoltre, affidare ai componenti il comitato di coordinamento incarichi speciali, fissandone gli eventuali compensi.

Art. 17

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad esso è demandato il controllo dell'andamento amministrativo, la verifica della contabilità e la presentazione all'assemblea della relazione sul bilancio.

Nel caso in cui un revisore supplente subentri ad un revisore effettivo, la prima assemblea successiva dovrà nominare un revisore effettivo ed un revisore supplente.

Art. 18

Tutte le cariche associative, comprese quelle di cui al successivo Titolo IV, ma escluse quelle dei revisori, possono essere coperte soltanto da soci residenti in Italia.

I soci non possono avere il doppio incarico nell'ambito del comitato di coordinamento.

- Titolo IV -

Sezioni Regionali e loro organizzazione

Art. 19

La costituzione di una nuova sezione regionale deve essere richiesta da almeno 30 soci residenti nella regione nella quale la sezione avrà la sede. La prima assemblea dei soci, convocata dalla presidenza, nomina un Presidente ed un Segretario ed eventualmente un Vicepresidente, i quali, entro 60 giorni, nomineranno i restanti membri del comitato di coordinamento sostanzialmente

bilanciato tra provenienza pubblica e privata. Il Comitato è formato da un minimo di 8 ed un massimo di 15 componenti.

Art. 20

Il comitato di coordinamento, che dura in carica tre anni, deve essere rieletto dai soci della sezione regionale in assemblea valida.

Il Presidente può essere eletto per soli due mandati (sei anni); per ulteriori rielezioni è necessario che vi sia il consenso unanime espresso da parte di tutti i membri del comitato di coordinamento della sede.

Art. 21

L'attività delle sezioni si svolge sotto la guida dei rispettivi presidenti, in armonia con le direttive generali dell'associazione.

Il comitato di coordinamento della sezione regionale si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del suo presidente, con le stesse modalità previste all'art. 13. Esso è presieduto dal presidente medesimo o, in caso d'assenza, dal vice-presidente o, in difetto, dal segretario e delibera a semplice maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci della sezione regionale è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno entro il mese di maggio, con le stesse modalità previste all'art. 11. Essa è presieduta dal presidente medesimo o, in caso d'assenza, dal vice-presidente o, in difetto, dal segretario e delibera a semplice maggioranza dei presenti. I soci collettivi, in questa sede, hanno diritto ad un solo voto.

Le sezioni regionali sono tenute ad informare la presidenza dell'associazione delle loro attività, inviando copia della documentazione diffusa ai soci e dei verbali delle sedute del comitato e dell'assemblea.

I programmi di attività per l'anno successivo devono essere segnalati alla presidenza per l'approvazione.. Nei programmi di attività devono essere comprese conferenze, visite ad aziende ed altre iniziative formative per studenti associati.

Le sezioni che nell'arco di un mandato non hanno svolto nessuna attività o che non hanno rinnovato il proprio Comitato secondo i dettami di questo articolo possono essere disciolte dalla presidenza dell'associazione.

- Titolo V -

Norme amministrative

Art. 22

L'associazione provvede al proprio finanziamento con:

- le quote associative versate dai soci;
- gli eventuali proventi delle attività editoriali, formative, manifestative e commerciali;
- eventuali contributi.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo.

Eventuali disavanzi sono coperti con le modalità stabilite dall'assemblea, che approva il bilancio.

- Titolo VI -

Scioglimento dell'Associazione

Art. 23

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato in assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci.

La proposta di scioglimento deve essere formulata:

- dalla presidenza, su proposta del comitato di coordinamento;
- da almeno un terzo dei soci con domanda sottoscritta, inoltrata alla presidenza, e con modalità da definire, a cura della presidenza.

Successivamente, l'assemblea dei soci, formalmente convocata, delibera sulle modalità della liquidazione e sull'assegnazione del patrimonio associativo.